



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2852**

Prot. n. 10/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e s.m. Revisione dei criteri generali per l'allestimento e la gestione di strutture per foraggiare gli ungulati selvatici.

Il giorno **30 Dicembre 2013** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

MICHELE DALLAPICCOLA

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Con deliberazione n. 1867 del giorno 7 settembre 2012 la giunta provinciale ha adottato i criteri generali per l'allestimento e la gestione di strutture per foraggiare gli ungulati selvatici, facendo riferimento ai seguenti presupposti normativi e di pianificazione settoriale.

La Legge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia", all'articolo 5 individua nel Piano faunistico lo strumento per perseguire la tutela, la conservazione e il miglioramento della fauna selvatica. Il piano, fra altro, "*individua gli interventi e le misure volte al miglioramento della fauna, al fine di realizzare l'equilibrio con l'ambiente ...*".

Il Piano faunistico attualmente in vigore, adottato con D.G.P. n. 3104 del 30 dicembre 2010, nel trattare dei criteri di conservazione e gestione e in particolare dei rapporti fra fauna selvatica e attività antropiche, affronta la tematica del foraggiamento. Detto Piano, nel definire il foraggiamento quale "pratica di fornire alimento agli animali durante l'inverno", analizza i diversi aspetti della problematica e li traduce in indirizzi gestionali descrivendo le situazioni, i contesti territoriali, le modalità e i periodi nei quali è possibile attivare tale pratica. In particolare vieta il foraggiamento nelle aree precluse all'attività venatoria, stante l'importanza, entro certi limiti, di poterne osservare le dinamiche naturali senza l'intervento dell'uomo, mentre lo ritiene praticabile negli altri contesti territoriali, ove le caratteristiche climatiche, orografiche e ambientali lo giustificano. Fornisce inoltre indicazioni in merito alla collocazione sul territorio dei siti di foraggiamento, in relazione agli spostamenti degli animali e alle interazioni con le componenti antropiche e dell'ecosistema, segnatamente la problematica dei danni, del disturbo antropico e degli investimenti stradali, e al periodo dell'anno in cui esso trova motivazione, cioè dal tardo autunno alla fine dell'inverno.

Il Piano faunistico rinvia poi a specifici progetti redatti a scala di distretto faunistico la programmazione dell'attività, progetti che, informati agli indirizzi sopra esposti, devono prevedere un apposito monitoraggio con l'obiettivo di verificare le reali ricadute sulle popolazioni selvatiche.

Il foraggio viene tradizionalmente messo a disposizione degli ungulati selvatici all'interno di manufatti costituiti da rastrelliere che contengono gli alimenti, dotate di copertura, o recipienti (cassette in legno) per alimenti più concentrati.

Le "mangiatoie per la fauna selvatica" vengono citate nelle disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" e in particolare con l'articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.

Secondo quanto disposto al comma 1 del citato art. 22, "*Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della legge urbanistica provinciale, non sono soggette all'acquisizione preventiva del titolo abilitativo edilizio, in quanto non comportano una trasformazione urbanistica e paesaggistica dei luoghi, le seguenti attrezzature:*

a) le mangiatoie per la fauna selvatica, purché realizzate interamente in legno ed in coerenza con le indicazioni fornite in materia dal piano faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica; (omissis)”

Il Piano faunistico provinciale non dettaglia la tipologia delle “mangiatoie per la fauna selvatica” pertanto il Servizio Foreste e fauna, di concerto con il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ha provveduto a formulare una proposta di criteri per l’allestimento dei siti di foraggiamento per la fauna selvatica, proposta inserita in Allegato 1 della Deliberazione della Giunta provinciale 1867 del 7 settembre 2012.

In questa prima fase applicativa delle disposizioni di cui alla citata D.G.P. 1867/2012, sono emerse delle nuove esigenze e degli elementi di criticità che orientano ad intervenire per modificare la disciplina adottata.

In particolare si ritiene opportuno:

- integrare le due tipologie costruttive delle mangiatoie con una ulteriore struttura che preveda la realizzazione di un ridotto deposito di alimento; si specifica che la nuova tipologia “Mangiatoie con deposito” è stata condivisa dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio;
- posticipare la data ultima entro la quale devono essere adeguate le mangiatoie non conformi ai criteri adottati nella presente deliberazione;
- programmare l’attività di foraggiamento della fauna selvatica tramite la presentazione (da parte dell’Ente Gestore della caccia e delle Aziende faunistico venatorie) al Servizio Foreste e fauna di uno specifico piano, redatto a scala di distretto faunistico o di singola Azienda Faunistico Venatoria;
- individuare le caratteristiche ammesse per i siti di foraggiamento della specie cinghiale, rimandando gli aspetti gestionali di tale foraggiamento alla specifica disciplina di controllo per la specie.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”;
- visto il Piano faunistico provinciale adottato con D.G.P. n. 3104 del 30 dicembre 2010;
- vista la L.P. 4 marzo 2008, n. 1”Pianificazione urbanistica e governo del territorio”;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- vista la D.G.P. n. 1867 del 7 settembre 2012;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di stabilire i nuovi criteri per l'allestimento e la gestione dei siti di foraggiamento della fauna selvatica di cui all'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di revocare la propria deliberazione n. 1867 del 7 settembre 2012.

EC